STATUTO

TITOLO I - Natura e contenuti dello statuto
Art. 1 – Natura e carattere
Art. 2 - Contenuti

TITOLO II - L'Istituzione scolastica
Art. 3 - Principi generali
Art. 4 - Criteri di organizzazione

TITOLO III - Organizzazione
Art. 5 - Consiglio dell'istituzione: funzioni, composizione e modalità di nomina
Art. 6 - Dirigente dell'istituzione scolastica
Art. 7 - Collegio dei docenti: funzioni e composizione
Art. 8 - Consiglio di classe: funzioni, composizione e modalità di nomina
Art. 9 - Gruppi Operativi di Miglioramento: funzioni, composizione e modalità di nomina
Art. 10 - Revisore dei conti
Art. 11 - Consulta degli studenti: funzioni, composizione e modalità di nomina
Art. 12 - Consulta dei genitori: funzioni, composizione e modalità di nomina
Art. 13 - Docenti
Art. 14 - Personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore

TITOLO IV - Progetto d'istituto
Art. 15 – Natura e contenuti
Art. 16 - Modalità di approvazione

TITOLO V - Autonomia regolamentare
Art. 17 – Carta dei servizi
Art. 18 – Regolamento interno
Art. 19 – Regolamento sui diritti e doveri e mancanze disciplinari degli studenti

TITOLO VI - Autonomia finanziaria
Art. 20 - Bilancio e conto consuntivo: modalità di formazione ed approvazione

TITOLO VII - Partecipazione a progetti di integrazione, collaborazione scambio e cooperazione
Art. 21 - Partecipazione a progetti e iniziative
Art. 22 – Modalità di partecipazione

TITOLO VIII - Norme finali
Art. 23 – Adozione, modifica e pubblicità dello statuto

TITOLO I - Natura e contenuti dello statuto

Art. 1 - Natura e carattere

1. Questo statuto costituisce, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 concernente “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”, il documento fondamentale dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Carlo Antonio Pilati“, di seguito indicato con l’acronimo “ITET Pilati” o denominato “istituzione”.

2. L’istituzione è dotata di uno stemma che la rappresenta negli atti ufficiali costituito da un triangolo contenente gli oggetti simbolo degli indirizzi di studio offerti dalla scuola; copia a colori dello stemma è riportata nell’intestazione di questo statuto.

3. Tutte le persone che a vario titolo prestano servizio nell’istituzione - dirigente,docenti, personale amministrativo, tecnico, ausiliario, assistente educatore, operatori esterni - hanno l'obbligo di fare riferimento ai principi, ai valori, ai criteri educativi ed organizzativi contenuti nello statuto.

Art. 2 - Contenuti

1. Questo statuto stabilisce:

a) i principi e i criteri di organizzazione dell’istituzione;
b) le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi collegiali dell’istituzione;
c) i contenuti vincolanti e le modalità di approvazione del progetto d’istituto;
d) i contenuti e le modalità di approvazione della carta dei servizi e del regolamento interno che definisce gli aspetti organizzativi attinenti al funzionamento dell’istituzione e dei relativi organi;
e) i contenuti e le modalità di approvazione del regolamento che definisce i diritti e i doveri degli studenti ed i comportamenti che configurano mancanze disciplinari;
f) le modalità di formazione e di approvazione del bilancio e del conto consuntivo;
g) le modalità di partecipazione a progetti o iniziative d’integrazione, collaborazione, scambio e cooperazione con altri soggetti in ambito nazionale, europeo e internazionale;
h) le modalità di partecipazione degli studenti e dei genitori alle scelte dell’istituzione, nei limiti di quanto previsto dalla legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5;
i) le modalità di rapporto dell’istituzione con enti, associazioni ed altre istituzioni scolastiche e formative del territorio;
j) le modalità di adozione e modifica dello statuto.

TITOLO II - L’Istituzione scolastica

Art. 3 - Principi generali

1. L'ITET Pilati è una scuola provinciale a carattere statale, fa parte del sistemaeducativo di istruzione e formazione del Trentino, ha sede in Cles via 4 novembre 35 ed è stato costituito nell’anno 1988.

2. L’istituzione è, nell’ambito del sistema educativo provinciale, ente della Provincia Autonoma di Trento dotato di personalità giuridica e di autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e di ricerca.

3. Scopo dell’istituzione è promuovere l'istruzione e l'educazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado che le sono affidati, assumendo la persona come

valore fondamentale per l'erogazione del proprio servizio formativo. L'insegnamento è impartito secondo i piani di studio in vigore.

4. Al fine di completare la propria proposta educativa, l'istituzione può offrire servizi di arricchimento formativo e di supporto alle famiglie, costituire collaborazioni e reti di lavoro con altre istituzioni scolastiche e formative, enti e associazioni del territorio, per condividere servizi, iniziative, attrezzature ed assicurare la massima efficienza ed economicità alla gestione, come esplicitato all'articolo 22.

5. Per sostenere il fine centrale dell'apprendimento, l'ITET Pilati promuove la formazione dei propri operatori e dei genitori degli studenti.

6. L'istituzione documenta la propria attività culturale ed educativa e ne cura la conservazione e la diffusione.

Art. 4 - Criteri di organizzazione

1. Ai fondamenti istituzionali riportati in questo statuto fanno riferimento il regolamento interno, la carta dei servizi ed il progetto di istituto.

2. L'istituzione eroga il servizio didattico-educativo secondo criteri di partecipazione e leale collaborazione, con riferimento alle attese delle famiglie ed alle capacità specifiche degli studenti, con riguardo all'esigenza d'integrazione e di dialogo con le comunità locali, con le altre autonomie funzionali, con il contesto sociale e professionale, con il mondo del lavoro e con le espressioni della sussidiarietà orizzontale.

3. La sua gestione è ispirata a criteri di programmazione e controllo di risultato, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e partecipazione.

TITOLO III - Organizzazione

Art. 5 - Consiglio dell'istituzione: funzioni, composizione e modalità di nomina

1. Il consiglio dell'istituzione è l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti d'indirizzo, di programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione. In particolare il consiglio approva:

a) lo statuto, il progetto d'istituto, il regolamento interno, la carta dei servizi;
b) il regolamento sui diritti e i doveri degli studenti e sui comportamenti che configurano mancanze disciplinari;
c) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione;
d) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;
e) il calendario scolastico sulla base di quanto determinato dalla Provincia Autonoma di Trento;
f) le attività di collaborazione con i diversi soggetti territoriali;
g) gli accordi di rete, le intese e le convenzioni con soggetti esterni per la realizzazione di progetti formativi coerenti con l'offerta formativa dell'istituzione.

2. Il consiglio inoltre provvede a:

a) nominare il revisore dei conti;
b) richiedere pareri alle consulte dei genitori e degli studenti in ordine alle attività ed ai servizi svolti dall'istituzione, anche in relazione ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori.

3. Il consiglio dell'istituzione è composto da n. 6 docenti, n. 3 genitori, n. 4 studenti, n. 1 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore, il dirigente.

4. Il consiglio è presieduto da un genitore. Il responsabile amministrativo esercita la funzione di segretario del consiglio e di consulenza allo stesso per gli aspetti di competenza.

5. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro n. 60 giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 concernente "Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi".

6. L'istituzione scolastica, per la discussione di particolari tematiche, potrà invitare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, un rappresentante del territorio

7. Tutti i membri del consiglio dell'istituzione restano in carica per tre anni purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.

Art. 6 - Dirigente dell'istituzione scolastica

1. Il dirigente assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività educativa secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

2. Al dirigente spetta in particolare:

a) adottare gli atti e i provvedimenti di diretta competenza e svolgere l'attività necessaria al raggiungimento degli obiettivi programmati;
b) presiedere il collegio dei docenti e i consigli di classe;
c) coordinare i programmi di lavoro, l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate all'istituzione scolastica e formativa, verificando periodicamente la distribuzione del lavoro e la produttività.

3. Il dirigente presenta almeno due volte all'anno al consiglio dell'istituzione una relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione, il dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 23, 84 e 102 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5.

Art. 7 - Collegio dei docenti: funzioni e composizione

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative avendo cura di favorire il coordinamento interdisciplinare ed adeguando, nei limiti previsti dall'ordinamento, i piani di studio alle esigenze formative ed al contesto socio-economico di riferimento.

2. Il collegio dei docenti:

a) delibera la programmazione generale dell'attività didattico-educativa in coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, nel rispetto del diritto degli studenti all'apprendimento e alla partecipazione all'attività dell'istituzione e adegua i piani di studio provinciali alle scelte definite dal progetto di istituto;
b) elabora e delibera la parte didattica del progetto d'istituto;
c) delibera per quanto di competenza in materia di autonomia didattica, ricerca, sperimentazione e sviluppo;
d) propone al dirigente l'attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale;
e) designa i docenti componenti il nucleo interno di valutazione;
f) elegge i propri rappresentanti nel consiglio dell'istituzione.

3. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e

determinato, in servizio nell'istituzione. Esso è convocato dal dirigente, che stabilisce l'ordine del giorno, ed è presieduto dallo stesso dirigente.

4. La convocazione può essere richiesta, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno il 30 per cento dei componenti.

5. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento. Tale regolamento prevede tra l'altro la possibilità per il collegio dei docenti di articolarsi in gruppi di lavoro, dipartimenti e aree disciplinari e in altre forme di coordinamento con compiti di programmazione e di valutazione interna dell'azione educativa, funzionali allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 8 - Consiglio di classe: funzioni, composizione e modalità di nomina

1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti, da n. 2 rappresentanti dei genitori e da n. 2 rappresentanti degli studenti di ciascuna classe. Esso è presieduto dal dirigente o da un docente da lui delegato. Del consiglio di classe fanno parte, a titolo consultivo, anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche.

2. Il consiglio di classe ha validità annuale, si insedia con l'atto di assegnazione dei docenti alle classi, si completa con la nomina dei rappresentanti dei genitori da effettuarsi entro il mese di ottobre di ogni anno e rimane in carica fino al termine dell'anno scolastico.

3. Il consiglio di classe definisce le attività extrascolastiche e parascolastiche, nel rispetto del progetto d'istituto e sulla base della programmazione dell'attività didattica- educativa deliberata dal collegio dei docenti. Con la sola componente docenti, esso provvede alla valutazione degli studenti e al coordinamento dell'attività didattica della classe. Le proposte di voto dei docenti di materie tecniche e scientifiche per le valutazioni periodiche e finali sono formulate sentiti gli assistenti coadiutori, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5.

4. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti si svolgono secondo quanto previsto dal regolamento interno. Ai consigli di classe possono essere invitati a partecipare tutti i genitori e gli studenti della classe; il diritto di voto è riservato ai rappresentanti.

5. Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno che dovrà prevedere, per specifiche esigenze, la possibilità di convocare i consigli di classe oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.

6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, il consiglio di classe, alla sola presenza del personale docente e del dirigente, delibera l'allontanamento dalla comunità scolastica degli studenti per motivi disciplinari.

Art. 9 – Gruppi Operativi di Miglioramento: funzioni, composizione e modalità di nomina

1. Al fine di valorizzare le attitudini e le competenze della comunità scolastica, il Nucleo interno di valutazione è sostituito dai Gruppi Operativi di Miglioramento (GOM). Tali gruppi, di durata triennale, hanno il compito di:

a) valutare l'efficienza e l'efficacia del servizio educativo;

b) monitorare il raggiungimento degli obiettivi del Progetto d'Istituto e proporre azioni di miglioramento;

c) rilevare il profitto degli studenti e il gradimento dell'offerta formativa;

d) monitorare le pratiche inclusive rivolte agli studenti con bisogni educativi speciali (ai sensi dell'art. 27 della L.P. 5/2006).

2. Per l'attività di valutazione, i Gruppi Operativi utilizzano gli indicatori del Comitato provinciale di valutazione e integrano l'analisi con indicatori propri, elaborati in base alle specifiche competenze dei partecipanti e alle caratteristiche dei progetti monitorati.

3. La composizione dei Gruppi Operativi non è predefinita in modo schematico, assicurando comunque che la flessibilità organizzativa garantisca un adeguato coinvolgimento delle diverse componenti della comunità scolastica (art. 27, c. 3, L.P. 5/2006; punto 2.2 delle Linee guida del

CPV sull'autovalutazione delle scuole). Ogni gruppo può essere costituito da soli docenti oppure presentare una composizione mista che includa anche genitori, studenti e personale A.T.A. La configurazione di ogni singolo gruppo è determinata dalla natura dell'obiettivo da monitorare e dalle attitudini specifiche dei partecipanti.
4. I componenti dei Gruppi Operativi sono nominati dal Dirigente dell'istituzione. L'individuazione della componente docente avviene con il diretto e attivo coinvolgimento del Collegio dei Docenti, che propone e individua i candidati all'interno dell'organo collegiale. Nella fase di nomina, il Dirigente individua i profili più idonei tra coloro che manifestano disponibilità, valutandone le competenze tecniche, pedagogiche o relazionali in relazione alle finalità dei gruppi.
5. I membri restano in carica per la durata triennale dell'organo. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, il Dirigente provvede a una nuova nomina entro 15 giorni, previa individuazione o parere del Collegio dei Docenti per la componente docente, al fine di garantire la continuità e l'eterogeneità dei gruppi.
6. La funzione di coordinamento dei Gruppi Operativi è affidata a un docente individuato dal Dirigente tra i componenti, con il compito di raccordare i lavori dei diversi gruppi e facilitare la comunicazione con la Dirigenza.

Art. 10 - Revisore dei conti

1. La gestione finanziaria, amministrativa, negoziale e patrimoniale dell'istituzione è soggetta al riscontro di un revisore dei conti che esamina gli strumenti di programmazione e rendicontazione adottati, in particolare il progetto di istituto, il programma di gestione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
2. Il revisore esamina la proposta del bilancio e del conto consuntivo ed effettua il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione ed elabora una relazione accompagnatoria dei documenti di bilancio.
3. Il revisore, anche ai fini della verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ha diritto di accesso agli atti e compie tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamentodella gestione.
4. Il consiglio dell'istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'articolo 26 comma 2 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5. Il revisore dura in carica tre anni e non è revocabile.
5. Il revisore risponde della veridicità delle attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario, tenuto conto dei principi di revisione, delle linee guida e delle direttive formulate dalla Provincia.

Art. 11 - Consulta degli studenti: funzioni, composizione e modalità di nomina

1. La consulta degli studenti ha il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita dell'istituzione. E' composta dai rappresentanti degli studenti di ciascun consiglio di classe, dai rappresentanti dell'istituzione nella consulta provinciale degli studenti e dai rappresentanti degli studenti nel consiglio dell'istituzione.
2. La consulta degli studenti formula proposte ed esprime i pareri richiesti dal consiglio dell'istituzione e dal dirigente in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o svolti dall'istituzione medesima.
3. La consulta degli studenti è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione. Essa elegge un presidente, che costituisce il referente anche per il dirigente dell'istituzione.
4. Il funzionamento della consulta è disciplinato dal regolamento interno e, in ogni caso, le riunioni della stessa si svolgono al di fuori dell'orario delle lezioni.

Art. 12 - Consulta dei genitori: funzioni, composizione e modalità di nomina

1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. E' composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe, dai rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'istituzione e da un rappresentante per ognuna delle associazioni dei genitori presenti sul territorio delle Valli del Noce riconosciuta secondo quanto disposto dal regolamento interno e che ne faccia richiesta.
2. La consulta dei genitori formula proposte ed esprime i pareri richiesti dal consiglio dell'istituzione e dal dirigente in ordine alle attività e ai servizi da erogare dall'istituzione medesima, anche in relazione ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori.
3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell'istituzione.
4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno.

Art. 13 – Docenti

1. I docenti attuano il servizio educativo e di istruzione, prestano la propria attività in funzione dei servizi attivati presso l'istituzione e collaborano con gli organismi di valutazione e di ricerca, sia interni all'istituzione, sia esterni, provinciali e nazionali.
2. L'attività professionale dei docenti è definita dal contratto collettivo provinciale di lavoro e dalla contrattazione decentrata.
3. La libertà d'insegnamento dei docenti si esplica in particolare nell'autonomia didattica e nella libertà di ricerca. La libertà d'insegnamento, quale garanzia del pluralismo culturale e sociale, trova espressione e limite nel diritto all'apprendimento e all'educazione da parte degli studenti. Essa è intesa come strumento di promozione e crescita della loro personalità, nel rispetto della dignità e della coscienza individuale, morale e civile.

Art. 14 – Personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore

1. Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore concorre al funzionamento dell'istituzione alle dipendenze funzionali del dirigente e partecipa con i docenti all'attuazione del progetto d'istituto.
2. Il personale assistente educatore collabora con i docenti nella programmazione, organizzazione e realizzazione dell'attività educativa e di assistenza diretta agli studenti con bisogni educativi speciali, al fine di una loro piena partecipazione alle attività.
3. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità del dirigente, il responsabile amministrativo costituisce la figura di riferimento per il coordinamento organizzativo dei servizi amministrativi e contabili dell'istituzione.

TITOLO IV - Progetto d'Istituto

Art. 15 - Natura e contenuti

1. Il progetto d'istituto identifica l'offerta formativa ed in particolare:

a) analizza il contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, anche in relazione agli sviluppi prevedibili della comunità;
b) definisce le scelte educative e organizzative e i criteri di utilizzazione e valorizzazione delle risorse in modo vincolante per la comunità scolastica;
c) definisce i progetti e le attività che costituiscono l'offerta formativa complessiva, anche

con riguardo alle iniziative di educazione permanente, nonché di formazione in apprendistato e di alta formazione professionale, così come di valorizzazione delle minoranze linguistiche;

d) informa sulla progettazione curricolare e organizzativa, definendo i piani di studio dell'istituzione nell'ambito dell'autonomia ad esso riconosciuta; nel rispetto di quest'ultima vengono definiti il monte ore delle discipline obbligatorie e opzionali, nonché la percentuale di compensazione fra discipline o aree disciplinari;
e) pianifica le attività di sostegno, di orientamento e di formazione integrata valorizzando l'acquisizione di esperienze anche nell'ambito del sociale, della cooperazione, della solidarietà;
f) definisce le misure per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali;
g) esplicita, acquisito il parere del collegio dei docenti, della consulta dei genitori, della consulta degli studenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera h) della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali, le forme collaborative con le comunità e i comuni, gli accordi di programma e convenzioni attivati con le istituzioni scolastiche e formative paritarie, con soggetti pubblici e privati e con le associazioni presenti sul territorio, nonché i partenariati internazionali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19 e 20 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5;
h) determina i criteri relativi agli orari ed ai tempi d'insegnamento con riferimento in particolare alla ripartizione dell'orario complessivo delle discipline e delle attività nell'anno scolastico e dell'orario delle lezioni giornaliere, alla formazione delle classi, all'utilizzo del personale dell'istituzione e alla valutazione degli apprendimenti;
i) stabilisce i criteri per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi;
j) definisce le effettive opportunità di coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nell'attività dell'istituzione, oltre a quelle già previste istituzionalmente;
k) stabilisce le iniziative d'informazione e di comunicazione dei servizi e delle attività svolte, con particolare riferimento alle famiglie ed agli studenti.

Art. 16 - Modalità di approvazione

1. Il consiglio dell'istituzione recepisce la delibera del collegio dei docenti in relazione agli aspetti di programmazione dell'azione didattica-educativa, nel rispetto degli indirizzi generali dell'attività, gestione e amministrazione della scuola di cui all'art. 18, comma 4, della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5. Esso tiene conto delle proposte della consulta dei genitori, della consulta degli studenti e degli apporti di tutte le componenti della comunità scolastica.

2. Il progetto di istituto, di durata triennale, è approvato dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti, in tempo utile per assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie ai fini dell'iscrizione e l'applicazione dall'anno scolastico di riferimento.

3. Il progetto di istituto è pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

TITOLO V - Autonomia regolamentare

Art. 17 - Carta dei servizi

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, il consiglio dell'istituzione procede all'adozione della carta dei servizi dell'istituzione quale strumento che esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi

garantiti e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.

2. La carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:

a) i principi generali di organizzazione del servizio;
b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'istituzione;
c) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca, strutture dell' istituzione;
d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
e) i servizi amministrativi e relative procedure;
f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
g) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
h) la procedura per i reclami;
i) i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze, reclami.

3. La carta dei servizi è pubblicata all'albo dell'istituzione e opportunamente diffusa attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 18 – Regolamento interno

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, il consiglio dell'istituzione procede all'adozione del regolamento interno che definisce le modalità di funzionamento generale dell'organizzazione scolastica. In particolare il regolamento interno disciplina:

a) gli orari dell'attività scolastica;
b) le modalità di entrata e uscita degli studenti, comprese le entrate e uscite fuori orario, le assenze e i ritardi;
c) i rapporti scuola famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
d) il funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni in orario scolastico;
e) il funzionamento degli uffici e le modalità di accesso agli stessi da parte del pubblico;
f) i criteri e modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali viaggi di istruzione e visite guidate, scambi, stage formativi;
g) l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee degli studenti e dei genitori;
h) i criteri e modalità per l'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi didattici da parte degli studenti;
i) le modalità di utilizzo delle fotocopiatrici, del telefono e delle attrezzature scolastiche in genere;
j) le modalità ed i criteri di distribuzione di materiale informativo agli studenti;
k) i criteri e le modalità per la messa a disposizione dei locali, dei laboratori e delle attrezzature didattiche al fine di favorirne l'utilizzazione in orario extrascolastico per fini sociali da parte della comunità, nel rispetto degli accordi definiti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 108, comma 2 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5;
l) le modalità per l'esercizio del diritto di associazione, anche di ex studenti ed i criteri per lo svolgimento di attività extrascolastiche gestite dalle associazioni stesse;
m) i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta.

3. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi attinenti al funzionamento degli organi dell'istituzione, con esclusione del Collegio dei docenti e in particolare provvede:

a) individuare il presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;

b) definire le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
c) definire le modalità di funzionamento delle consulte;
d) determinare le modalità di pubblicità degli atti.

4. Il regolamento interno è pubblicato all'albo dell'istituzione, messo a disposizione in ogni aula o laboratorio, comunicato in estratto agli utilizzatori esterni dei locali scolastici e opportunamente diffuso attraverso i mezzi elettronici.

Art. 19 – Regolamento sui diritti e doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti ed i comportamenti che configurano mancanze disciplinari nonché le procedure per l'irrogazione delle stesse, sono fissati in apposito regolamento approvato dal consiglio dell'istituzione entro dodici mesi dalla entrata in vigore di questo statuto.

2. I principi generali relativi ai diritti degli studenti sono:
a) il rispetto della propria dignità personale;
b) l'equità, la regolarità e l'efficacia nell'erogazione del servizio didattico;
c) l'informazione puntuale in merito alle scelte curricolari e, nello specifico, in ordine alle programmazioni disciplinari, ai contenuti di apprendimento ed alle competenze attese;
d) l'informazione in merito ai criteri di valutazione del profitto e del comportamento.

3. I principi generali relativi ai doveri degli studenti sono:
a) la frequenza regolare dei corsi e l'assolvimento degli impegni di studio;
b) il rispetto tra studenti, del dirigente dell'istituzione, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore;
c) il comportamento corretto e responsabile nell'adempimento dei propri doveri;
d) il rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamentointerno;
e) il corretto utilizzo delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici ed il comportamento rispettoso del patrimonio dell'istituzione;
f) la responsabilità condivisa di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura, come importante fattore di qualità della vita dell'istituzione.

4. L'applicazione delle sanzioni disciplinari risponde al criterio della progressività in relazione alla gravità dell'infrazione.

5. Il regolamento sui diritti e doveri e mancanze disciplinari degli studenti è pubblicato all'albo dell'istituzione, messo a disposizione in ogni aula o laboratorio e opportunamente diffuso attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

TITOLO VI - Autonomia finanziaria

Art. 20 - Bilancio e conto consuntivo: modalità di formazione ed approvazione

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del progetto di istituto.

2. Il consiglio dell'istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.

3. Il dirigente dell'istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il progetto di istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell'istituzione e delle linee di indirizzo della Provincia Autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte con i portatori di interesse, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.

4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente

dell'Istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.

TITOLO VII – Partecipazione a progetti di integrazione, collaborazione, scambio e cooperazione

Art. 21 - Partecipazione a progetti e iniziative

1. L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione.

2. A tal fine l'istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative, di imprese simulate o altre organizzazioni funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d'istituto; In particolare l'istituzione promuove e attua le seguenti azioni:

a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto d'istituto;
b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.

Art. 22 – Modalità di partecipazione

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 21, comma 2, l'istituzione:

a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale 7agosto 2006 n. 5;
b) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5;
c) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto di istituto e con le finalità dell'istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5;

2. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e/o i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi dell'istituzione.

3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.

4. Il dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5.

5. Il nucleo di valutazione interno provvede a valutare gli esiti di ogni progetto attivato sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile dello stesso.

TITOLO VIII - Norme finali

Art. 23 – Adozione, modifica e pubblicità dello statuto

1. Lo statuto e le sue modificazioni sono adottate dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei due terzi dei componenti ed è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'istituzione per motivi di legittimità o conformità per il conseguente adeguamento.

2. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'istituzione e opportunamente diffuso attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 7 agosto 2006

Prima approvazione a maggioranza qualificata con deliberazione del consiglio dell'istituzione n. 24 del 20 dicembre 2007
Giudizio favorevole di legittimità da parte della Provincia Autonoma di Trento con silenzio- assenso a termine 4 febbraio 2008
Adozione definitiva a maggioranza qualificata con deliberazione del consiglio dell'istituzione n. 2 del 6 febbraio 2008
Modifica adottata con maggioranza qualificata con deliberazione del consiglio dell'istituzione n. 22 del 20 dicembre 2019
Giudizio favorevole di legittimità da parte della Provincia Autonoma di Trento con circolare del Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia autonoma di Trento prot. PAT/69525 del 3 febbraio 2020
Modifica adottata con maggioranza qualificata con deliberazione del consiglio dell'istituzione del 31 agosto 2026 e giudizio favorevole di legittimità da parte della Provincia Autonoma di Trento con circolare del Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia autonoma di Trento prot. PAT PAT/RFD-05/08/2026/0633617 del 5 agosto 2026